



ALLEGATO F

Bando di Concorso Pubblico per il sostegno finanziario alle imprese che favoriscono lo sviluppo della cultura della previdenza complementare – anno 2009 (articolo 4 della Legge regionale 18 maggio 2007, n. 10 recante “Norme per la promozione della previdenza complementare nel Veneto”).

1. Finalità

La Regione del Veneto indice il presente bando per l'assegnazione di contributi finalizzati ad assicurare sostegno alle imprese che favoriscono lo sviluppo della cultura della previdenza complementare.

2. Requisiti di ammissibilità dei richiedenti

Per essere ammesso al concorso, il soggetto richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) rientrare, alla data di presentazione della domanda, nella definizione di piccola e media impresa (impresa individuale, società cooperativa, società di persona e società di capitali), secondo la definizione della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 recepita con Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18.4.2005 (G.U. n. 238 del 12.10.2005);
- b) avere almeno una sede operativa ubicata in Veneto alla data di presentazione della domanda;
- c) non trovarsi, alla data di presentazione della domanda, in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, né trovarsi in stato di sospensione dell'attività commerciale derivante da una procedura simile;
- d) avere lavoratori dipendenti presso sedi operative ubicate in Veneto, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato per un periodo di almeno 6 mesi continuativi, che abbiano aderito nel corso del biennio 2008-2009 alle forme pensionistiche complementari di natura collettiva secondo le modalità esplicitate di cui all'articolo 8, comma 7, lettera a) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

3. Criteri e modalità per l'assegnazione del contributo.

I contributi sono erogati nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea in data 28 dicembre 2006.

Ai fini della formazione della graduatoria dei beneficiari dei contributi di cui al punto 1, sono utilizzati i seguenti **criteri di priorità e punteggi**:

- 3 punti per: ogni lavoratore dipendente presso una sede operativa ubicata in Veneto con contratto di lavoro a tempo indeterminato che abbia aderito nel corso del biennio 2008-2009 alle forme pensionistiche complementari di natura collettiva secondo le

modalità esplicite di cui all'articolo 8, comma 7, lettera a) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;

- 2 punti per: ogni lavoratore dipendente presso una sede operativa ubicata in Veneto con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo di almeno 6 mesi continuativi che abbia aderito nel corso del biennio 2008-2009 alle forme pensionistiche complementari di natura collettiva secondo le modalità esplicite di cui all'articolo 8, comma 7, lettera a) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

Il punteggio così determinato viene rapportato al numero di addetti dell'impresa presso le sedi operative ubicate in Veneto. Il calcolo del numero di addetti viene effettuato prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno 2008. Per le imprese che si sono costituite nel corso dell'anno 2009, il calcolo del numero di addetti viene effettuato prendendo a riferimento il numero dei lavoratori in forza al momento di presentazione della domanda. Nel predetto calcolo devono essere computati tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro e dall'orario di lavoro, destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 2120 del codice civile. I lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale sono computati in base alla normativa di riferimento. Il lavoratore assente è escluso dal computo dei dipendenti solo nel caso in cui in sua sostituzione sia stato assunto un altro lavoratore.

Le imprese beneficiarie potranno accedere ad un contributo a fondo perduto, determinato moltiplicando il numero di lavoratori che hanno dato adesione esplicita alla previdenza complementare nel corso del biennio 2008-2009 per un valore unitario minimo di euro 100,00. Qualora le disponibilità finanziarie lo consentano, sarà prevista la rideterminazione di tale valore unitario fino ad un importo massimo di euro 300,00.

4. Modalità di presentazione della domanda

I soggetti interessati devono far pervenire, per iscritto ed in lingua italiana, un plico contenente la **domanda di ammissione** al contributo di cui al presente bando, in regola con le vigenti disposizioni in materia di bollo e secondo lo **schema di cui all'Allegato G**, e la **documentazione allegata**.

La **documentazione** da allegare è la seguente:

- *scheda dati anagrafici (Allegato H);*
- *copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.*

Il plico dovrà essere presentato, con le modalità di cui al paragrafo successivo, **a decorrere dal 14 dicembre 2009 ed entro il termine del 26 febbraio 2010.**

I plichi contenenti domanda e documentazione possono essere recapitati in una delle seguenti modalità:

- a) **recapitati a mezzo posta, mediante raccomandata A.R., a Veneto Lavoro, BANDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE - IMPRESE, Via Ca' Marcello 67 B, 30172 Mestre - Venezia.** In conformità a quanto disposto dalla legge regionale n. 23 del 3 agosto

1982, così come modificata dall'art.41 della legge regionale n. 7 del 22 febbraio 1999, le domande si intendono prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata A.R. entro il termine stabilito per la presentazione. In tal caso, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Le domande spedite fuori termine saranno considerate irricevibili.

- b) **consegnati a mano presso una delle sedi degli organismi sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro indicate nell'Allegato I, apponendo all'esterno la dicitura "BANDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE – IMPRESE" e l'indicazione del codice fiscale dell'impresa che richiede il contributo.** In tal caso, farà fede il timbro a data dell'organismo accettante. Le domande consegnate fuori termine saranno considerate irricevibili.

Nel caso di domande presentate entro il termine, ma che presentino carenze sanabili su aspetti riguardanti la documentazione richiesta, l'ente strumentale Veneto Lavoro, a proprio insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di far integrare la domanda con la documentazione mancante, fissando a tal fine un termine, non superiore a 15 giorni di calendario decorrenti dal ricevimento della richiesta di integrazione. Decorso inutilmente quest'ultimo termine, ovvero se la documentazione integrativa risulti ancora carente, la domanda verrà ritenuta non accoglibile.

5. Formazione della graduatoria

La graduatoria degli aventi diritto al beneficio sarà approvata dalla Giunta Regionale del Veneto sulla base dei criteri di priorità e punteggi di cui al punto 3 e pubblicata sul B.U.R. della Regione Veneto. A parità di posizione nella graduatoria, sarà data preferenza alle domande presentate in data anteriore.

6. Controlli e revoche dei contributi

La Regione del Veneto si riserva la possibilità di eseguire controlli, anche a campione e a mezzo di soggetti terzi incaricati, per accertare la veridicità delle dichiarazioni e la regolarità della documentazione presentata all'atto della domanda di contributo.

Sulla base dei controlli effettuati, si procederà alla revoca del contributo qualora venga riscontrato il mancato possesso di almeno uno dei requisiti di ammissibilità di cui al punto 2.